

allegato standard

REPERTORIO N.

Verona,

CONVENZIONE

L'U.L.S.S. n.20 di Verona con sede in Via Valverde, 42 con codice fiscale n.02573090236 rappresentata dal Direttore Generale, giusta delibera n.

E

- la Cooperativa Sociale con sede in – cap , con codice fiscale / partita iva n. rappresentata da, nato a il, in qualità di Presidente, domiciliato in oppure: per la carica c/o la Sede dell'Ente Rappresentato.

Premesso:

- che si opera in conformità con gli indirizzi generali della normativa Nazionale e della Regione Veneto di seguito riportati;
- che in applicazione ai principi contenuti nella Legge Regionale n.24/1994 e successiva L.R.n. 23/2006 in attuazione ai principi della Legge 381/1991, gli Enti Pubblici possono sostenere mediante convenzioni l'attuazione di attività poste in essere da Cooperative sociali con positiva ricaduta sulla popolazione del proprio ambito territoriale;
- che il Dipartimento delle Dipendenze U.L.S.S. n.20 si occupa di programmi terapeutico riabilitativi e socio educativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale e sociale di tossicodipendenti e alcol dipendenti sulla scorta delle funzioni delegate dai Comuni ed intende avvalersi anche della collaborazione della Cooperativa Sociale, nell'attuazione di tale

programmazione e per la realizzazione di progetti individuali a carattere di unicità da compiersi in ambito territoriale in conformità con le finalità e gli indirizzi generali della Regione sopra citati;

- che l'Ente del Privato Sociale, sopra citato, è inserito nel Piano di Zona dell'ambito territoriale Aziendale ULSS 20 e le attività svolte dallo stesso sono previste nella Programmazione dei Servizi Socio Sanitari dell'Azienda n.20, approvata dalla Conferenza dei Sindaci;

Ravvisato:

- che l'avvio dei progetti di reinserimento e la relativa stipula delle necessarie convenzioni consegue e tiene conto della libera scelta dell'assistito, oltre che delle particolari tipologie di attività socio sanitarie attivate dagli Enti gestori e tale attività si configura quale attività socio-sanitaria nell'ambito dei progetti di riabilitazione;
- che lo stesso Ente risulta essere iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali al n°

Viste e richiamate le seguenti disposizioni normative Nazionali e Regionali:

- D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- L. 266/1991;
- L. 381/1991;
- L.R. 40/1993;
- L.R. 24/1994
- L.R. 56/1994
- L.R. 5/1996
- L.R. 23/2006;

- DGR 24 novembre 2000 n. 3701;
- DGR 31 marzo 2009 n. 866
- DGR 18 dicembre 2007 n. 4189
- DGR n. 929 del 22.05.2012

SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

L'Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona riconosce alla Cooperativa Sociale le caratteristiche idonee al raggiungimento degli obiettivi dei progetti individuali terapeutico - riabilitativi di sostegno degli utenti tossicodipendenti e alcol dipendenti e/o con patologie correlate, in quanto Ente riconosciuto nell'ambito della programmazione territoriale del Piano di Zona – area dipendenze, rif. delib. ULSS 20 n., in continuità agli interventi e alle pluriennali collaborazioni intraprese con il Dipartimento delle Dipendenze. I percorsi riabilitativi individuali per i soggetti in trattamento si svolgono in diretta collaborazione con il Servizio preposto Re.S. aggregato all'U.O.C. Ser.D.– Dipartimento delle Dipendenze ULSS 20. I percorsi riabilitativi individualizzati di cui alla presente convenzione si concretizzano nello svolgimento degli interventi di seguito determinati e descritti:

Ogni progetto individuale dovrà attestare per gravità e motivazioni riabilitative, di volta in volta, l'esclusività della realizzazione dell'intervento c/o la Struttura confacente. L'autorizzazione alla presa in carico degli utenti ed il controllo degli interventi programmati avviene attraverso il Servizio, sopra indicato in collaborazione con l'Ente del Privato Sociale sopra citato.

ART. 2

La Cooperativa Sociale presa visione della Dichiarazione Etica contro l'uso delle sostanze psicoattive della Regione Veneto (DGRV n. 3877 del 27/10/98), delle Politiche Regionali per una Società libera dalle droghe (DGRV n. 3701 del 24/11/00) e del Progetto Dipendenze (DGRV n. 866/09; n. 929/2012) ne sottoscrive e condivide i contenuti e si impegna a promuovere iniziative a sostegno degli indirizzi Regionali ivi rappresentati.

ART. 3

La Cooperativa Sociale che si avvale della propria sede, servizi e personale, garantisce le prestazioni e le attività come da programma, precedentemente concordato e autorizzato, ad integrazione anche di altri eventuali interventi riabilitativi svolti da altre Strutture e Servizi. Essa si impegna a gestire gli interventi, in base ai progetti individualizzati che saranno definiti per i destinatari opportunamente e nominalmente individuati in base ai bisogni emersi, fatto salvo i limiti di disponibilità economico/finanziaria. Ogni variazione all'attività, oggetto della presente convenzione, deve essere preventivamente autorizzata dall'U.L.S.S. n.20.

ART. 4

L'U.L.S.S. n.20, attraverso l'Unità Operativa Complessa Ser.D. - Re.S. del Dipartimento delle Dipendenze, accerta lo stato di attuazione del programma oggetto della convenzione, al fine di consentire la verifica dei risultati ed il controllo degli stessi. Sono previsti incontri e riunioni programmate nel corso dell'anno per attività di coordinamento delle attività di riabilitazione e reinserimento.

ART. 5

L'assistenza sanitaria è garantita dall'Azienda U.L.S.S. n.20 secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia. Nell'ambito della programmazione, in

oggetto, il Dipartimento delle Dipendenze mette a disposizione le figure professionali operanti sul territorio, al fine di assicurare, quando richiesta, la necessaria consulenza.

ART. 6

La Cooperativa Sociale sopra citata si impegna:

- a realizzare gli obiettivi di progetti di sostegno individuali a favore di tossicodipendenti e alcol dipendenti presi in carico e tuttora in fase di trattamento sanitario, aventi l'obiettivo di recuperare l'autonomia della persona e le abilità sociali con una gradualità di interventi;
- a stipulare a favore degli operatori e dei volontari idonea assicurazione, al fine di coprire i rischi da infortuni subiti o provocati a terzi durante l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione;
- ad assicurare lo svolgimento delle attività progettuali loro assegnate, assumendosene tutte le responsabilità e manlevando l'ULSS 20 da ogni responsabilità stessa, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzioni infortuni, igiene e sicurezza;
- a trasmettere all'ULSS 20 una relazione per singolo progetto individuale, corredata da idonea rendicontazione delle spese sostenute, per la realizzazione delle attività, oggetto delle presente convenzione, al fine di accedere al contributo previsto con eventuale rimborso;
- ad assumersi le conseguenti responsabilità ed oneri progettuali nei confronti dell'ULSS 20 e di terzi nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi attribuiti e di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone e degli strumenti impiegati nella gestione del progetto;
- a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono

degli interventi oggetto della convenzione;

- a garantire per tutta la durata della convenzione il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative alle attività.

ART. 7

La spesa per la gestione delle attività previste nelle singole progettualità di riabilitazione e reinserimento sociale, è a completo carico della Cooperativa Sociale

In relazione alla spesa sostenuta, l'ULSS 20 eroga un contributo annuale, di €,00, fatto salvo eventuali modifiche e/o integrazioni per necessità e in casi eccezionali ad oggi non prevedibili, su presentazione delle note contabili puntualmente trasmesse al Dipartimento delle Dipendenze e U.O. di riferimento, descrittive delle attività e dei relativi costi limitatamente a quelli direttamente sostenuti e ammessi a rimborso ed a sostegno delle attività proprie della Cooperativa Sociale Il contributo ad abbattimento dei costi puri sostenuti e puntualmente rendicontati non potrà in ogni caso superare la somma complessiva di €,00 annua. Le spese ammesse a rimborso sono quelle relative al funzionamento di strutture, al personale, alle assicurazioni, al vitto, ai biglietti di accesso a strutture sociali o ogni altro onere diretto sostenuto, sulla base del progetto individuale e delle effettive attività svolte, in riferimento alla programmazione autorizzata e condivisa con il Dipartimento delle Dipendenze e Unità Operative di riferimento. Ad ogni Ente sarà corrisposto un contributo a ristoro parziale delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti riabilitativi individuali, sopra descritti.

ART.8

Gli Enti sono tenuti a dichiarare in sede di bilancio e rendicontazione gli eventuali contributi ottenuti da terzi per gli stessi utenti ed il medesimo programma, da presentare, al Dipartimento delle Dipendenze, entro tre mesi dalla approvazione.

ART. 9

La convenzione decorre dal e avrà validità fino al Al termine dell'anno la convenzione potrà essere rinnovata previa verifica dell'operato e del mantenimento dei requisiti di qualità. L'U.L.S.S. n.20 si riserva, in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato, di integrare il presente atto con le nuove disposizioni. In caso di verifica negativa dell'attività o di gravi inadempienze relative ai contenuti della presente convenzione l'U.L.S.S. n.20, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la sospensione o la risoluzione del presente atto. La convenzione può essere altresì disdetta, nel caso di mancato rispetto degli impegni previsti da entrambi i contraenti.

ART.10

Qualsiasi variazione riguardante la sede legale e/o del Suo legale Rappresentante andrà tempestivamente comunicata all'Azienda ULSS 20.

ART.11

Le spese inerenti alla stipula della presente convenzione sono ripartite al 50% tra i soggetti contraenti. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

ART.12

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente atto, sono richiamate le norme di legge in materia. Le parti, ai fini della presente convenzione eleggono come domicilio il Comune di Verona.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Cooperativa Sociale

IL PRESIDENTE

Sig./Dott.

Per l'Azienda ULSS 20

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.